

Bruxelles, XXX

[...](2012) XXX bozza

ALLEGATO AL PARERE AESA 06/2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. .../..

del XXX

recante modifica al regolamento della Commissione (UE) No .../... che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

IT IT

REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica il regolamento (UE) n. .../.... che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento 216/2008 intende stabilire e mantenere un alto e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa. Il regolamento fornisce i mezzi per raggiungere questo obiettivo nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
- (2) L'utilizzo di aeromobili immatricolati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all'interno o in uscita dall'UE da operatori stabiliti o residenti nell'UE deve soddisfare i rilevanti requisiti essenziali stabiliti nell'allegato IV al regolamento n. 216/2008.
- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve adottare le norme di attuazione relative alla fissazione delle condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili.Il regolamento (UE) n. 965/2012 stabilisce queste norme di attuazione per le operazioni.
- (4) Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per integrare degli aspetti particolari dell'utilizzo di un aeromobile immatricolato in un paese terzo da parte di operatori dell'UE.
- (5) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adattarsi al nuovo quadro normativo.
- (6) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha preparato una bozza delle norme di attuazione e le ha presentate come un parere alla Commissione europea in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II (parte ARO) e l'allegato III (parte ORO) vengono modificati secondo l'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 ottobre 2014.

2. In deroga al secondo sottoparagrafo del paragrafo 1, le disposizioni dell'appendice I dell'allegato III si applicano dalla data di applicazione dell'allegato VI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione Il presidente

ALLEGATO

L'allegato II (parte ARO) viene modificato come segue:

- 1. Al punto ARO.OPS.110, la lettera c) viene modificata come segue:
- (c)L'approvazione di una presa a noleggio senza equipaggio è sospesa o revocata quando:
 - (1) il certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile è sospeso o revocato;
- (2) l'aeromobile è inserito nella lista degli operatori soggetti a restrizioni operative o è immatricolato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sua supervisione sono soggetti a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.

L'allegato III (parte ORO) viene modificato come segue:

- 2. Al punto ORO.AOC.100, la lettera c) viene modificata come segue:
- (c)I richiedenti forniscono all'autorità competente la prova che:
 - essi soddisfano tutti i requisiti applicabili dell'allegato IV del regolamento (CE)
 n. 216/2008, del presente allegato, dell'allegato IV (Parte CAT) e dell'allegato V (Parte SPA) del presente regolamento,
 - (2) tutti gli aeromobili utilizzati hanno un certificato di aeronavigabilità (CofA) in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o sono presi a noleggio senza equipaggio conformemente al punto ORO.AOC.110, lettera d); e
 - (3) la loro organizzazione e gestione è idonea e adeguata alle dimensioni e al campo di applicazione delle operazioni.
- 3. Al punto ORO.AOC.110, la lettera b) viene modificata come segue:
- (b) L'operatore certificato in conformità alla presente parte non può noleggiare un aeromobile inserito nella lista degli operatori soggetti a restrizioni operative, immatricolato in uno Stato in cui tutti gli operatori sotto la sua supervisione sono soggetti a un divieto operativo o da un operatore soggetto a un divieto operativo di cui al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- 4. Al punto ORO.AOC.110, la lettera d) viene modificata come segue

Dry lease-in (Noleggio a scafo nudo)

- (d)Il richiedente un'approvazione per il noleggio a scafo nudo di un aeromobile registrato in un paese terzo dimostra all'autorità competente che:
 - (1) è emersa una necessità operativa che non può essere soddisfatta noleggiando un aeromobile registrato nell'UE;
 - (2) la durata del noleggio a scafo nudo non supera sette mesi per ogni periodo di 12 mesi consecutivi;

- (3) è assicurata la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 2042/2003; e
- (4) l'aeromobile è equipaggiato conformemente ai regolamenti dell'UE per le operazioni di volo.
- 5. Al punto ORO.AOC.130, le lettere a) e b) vengono modificate come segue:
- (a)L'operatore stabilisce e mantiene un sistema di controllo dei dati relativi al volo, che viene integrato nel suo sistema di gestione, per velivoli con una massa massima certificata al decollo superiore a 27 000 kg.
- (b)Il programma di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere la o le fonti dei dati.
- 6. L'appendice I dell'allegato III viene modificata come segue:

Appendice I dell'allegato III

DICHIARAZIONE in conformità al regolamento (EU) n. 965/2012 della Commissione sulle operazioni di volo
Operatore
Nome:
Luogo in cui l'operatore è stabilito o residente e luogo da cui sono dirette le operazioni:
Nome e recapiti del dirigente responsabile:
Impresa appaltata per la gestione del mantenimento della navigabilità
Ragione sociale, indirizzo e riferimento dell'approvazione (come per il Modulo 14 dell'AESA):
Data di inizio dell'attività/data di applicabilità della modifica:
Tipo/i di operazione/i:
☐ Parte NCC:(specificare se passeggeri e/o merci)
Tipo/i di aeromobile/i, immatricolazione/i e base/i:
Dettagli delle approvazioni possedute (allegare la lista delle approvazioni specifiche alla dichiarazione, se applicabile)
Lista dei metodi alternativi di rispondenza con riferimenti agli AMC che vanno a sostituire (allegare alla dichiarazione)
(se applicabile) Per aeromobili non immatricolati nell'UE
Stato di immatricolazione:
Regolamento dello Stato di immatricolazione applicabile all'aeromobile:

Dichiarazioni
☐ La documentazione del sistema di gestione che include il manuale delle operazioni riflette i requisiti applicabili indicati nella parte ORO, parte NCC e parte SPA. Tutti i voli vengono svolti conformemente alle procedure e istruzioni specificate nel manuale delle operazioni.
☐ Tutti gli aeromobili utilizzati possiedono un certificato di aeronavigabilità in corso di validità e sono conformi al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.
☐ Tutti i membri dell'equipaggio di condotta e membri dell'equipaggio di cabina, ove applicabile, sono addestrati conformemente ai requisiti applicabili.
☐ (Se applicabile)
L'operatore ha implementato e dimostrato conformità a uno standard dell'industria ufficialmente riconosciuto.
Riferimento allo standard:
Ente di certificazione:
Data dell'ultimo audit:
☐ Tutte le modifiche alle operazioni che influenzano le informazioni contenute nella presente dichiarazione devono essere notificate all'autorità competente.
☐ L'operatore conferma che le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono corrette.
Data, nome e firma del dirigente responsabile